



**COMUNE DI LASCARI**  
**Provincia di Palermo**  
\*\*\*\*\*

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 38 del 29-09-2017**

<b>OGGETTO:</b>	Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione.
-----------------	--

L'anno **duemiladiciassette** e questo giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di regolare convocazione diramata dal Presidente del Consiglio in data 22.09.2017, prot. n°8596, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta il SIG. VINCENZO MORREALE nella sua qualità di PRESIDENTE.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 9 ed assenti, sebbene invitati, n. 3 come segue:

<b>MORREALE VINCENZO</b>	<b>P</b>	<b>SFERRUZZA ROSSELLA</b>	<b>P</b>
<b>ARRIGO ALDO</b>	<b>P</b>	<b>MAGGIO CAROLA</b>	<b>P</b>
<b>ILARDO SALVATORE</b>	<b>P</b>	<b>COSTANZA GAGLIO GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>PROVENZA CATERINA</b>	<b>A</b>	<b>TARAVELLA GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>FATTA FRANCESCO</b>	<b>A</b>	<b>YAO MAE MARIE ANTOINETTE</b>	<b>P</b>
<b>ANSELMO LUCREZIA</b>	<b>A</b>	<b>CIRINCIONE GIUSEPPE</b>	<b>P</b>

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, DR. ANTONINO SCIANNA.

Il Presidente, riscontrato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

In continuazione di seduta....., Consiglieri presenti n. 9.

Il Presidente introduce l'argomento posto al 2° punto dell'O.d.G ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione" e cede la parola al Segretario Generale che rende per i Sigg. Consiglieri dettagliata relazione sul punto all'O.d.G., con particolare riguardo al parere del Revisore che appare, probabilmente, frutto dell'inesperienza del nuovo revisore.

Sottolineato come, il revisore non abbia ritenuto di contattare in questi giorni né il Segretario né il responsabile del servizio finanziario, onde assumere le informazioni essenziali per svolgere il ruolo di supporto a questo Consiglio che la legge le assegna, il Segretario sottolinea come, con la proposta in discorso abbia voluto mettere il Consiglio nella condizione di valutare al meglio le due opzioni possibili, ossia quella di restare in SOSVIMA, pienamente legittimata dalla clausola di salvaguardia di cui all'art. 26 comma 7 del DLgs 175/2016 ovvero di uscire dalla detta compagine societaria, in considerazione del fatto che essa la partecipata non rispetta né il limite di cui all'art. 20 comma 1 lettera b) del dlgs 175/2016, avendo un numero di amministratori (sette) superiore a quello dei dipendenti (due), né il limite di cui di cui all'art. 20 comma 1 lettera d) del ripetuto dlgs 175/2016, atteso che il fatturato medio dichiarato (che risulta pari ad euro 110.411,33) del triennio precedente rimane inferiore a 500.000 euro.

Ora, quanto all'ipotesi di dismissione, il revisore ritiene di non poter esprimere parere; riguardo all'ipotesi del mantenimento, ritiene invece insussistente l'obbligo di esprimerlo il parere, poiché tale mantenimento non avrebbe impatto sul bilancio.

Rileva il revisore che non è stata compilata la sezione 5 della relazione tecnica afferente alle azioni di razionalizzazione che l'ente dovrebbe attivare in caso di mantenimento.

Tanto premesso il Segretario Generale, quanto alla ritenuta impossibilità di esprimere parere circa l'ipotesi di dismissione sottolinea:

- che le azioni di razionalizzazione, ove il Consiglio avesse optato per il mantenimento della partecipazione (ossia la riduzione del numero degli amministratori rispetto a quello dei dipendenti) erano chiaramente indicate al punto 3. della proposta;
- che quella sezione della relazione non poteva essere compilata prima della valutazione, rimessa al consiglio, in ordine alla scelta tra mantenere o no la partecipazione;
- che, in ogni caso, la relazione tecnica non è richiesta dalla legge ma è un file excel che la sezione autonomie della Corte dei Conti ha consigliato agli enti di compilare in modo da facilitarne il compito, anche in vista della successiva trasmissione dei dati circa le partecipate al MEF;
- che le considerazioni svolte in proposta in ordine allo Statuto ed alla attività effettivamente dalla SOSVIMA, erano volte solo ad ulteriormente corroborare l'opzione circa la possibilità di mantenere la partecipazione che si basa, come ripetutamente evidenziato, sulla descritta clausola di salvaguardia di cui all'art. 26 comma 7 del DLgs 175/2016.

Quanto alla mancata espressione del parere in ordine all'ipotesi di mantenimento della partecipazione rileva:

- che incongruo appare motivare l'insussistenza dell'obbligo di esprimere il parere con il riferimento al mancato impatto che il mantenimento della partecipazione avrebbe sul bilancio dell'ente, atteso che, quanto meno sotto il profilo dell'obbligo di continuare a pagare la quota sociale annua, tale impatto non sembra potersi negare;
- che la gestione di servizi locali affidati ad organismi esterni ha sempre un impatto sugli equilibri sostanziali dell'ente, anzi richiede un'attività di vigilanza ancora maggiore;
- che, in ogni caso, tale parere sembra perfettamente rientrare tra quelli previsti dall'art. 239 comma 1 lettera b) n. 3 del dlgs 267/2000.

Il Cons. Ilardo, lamenta che il parere del Revisore non è stato trasmesso ai consiglieri e chiede che la Presidenza attenzi di più questo profilo.

Il Presidente, dichiara di non essere tenuto ad informare i Consiglieri in quanto è l'Ufficio di Presidenza che se ne deve occupare.

Il Cons. Ilardo dichiara che il Presidente del Consiglio Comunale è il garante dei lavori, certo non è tenuto a chiamare i Consiglieri ma dovrà far sì che l'Ufficio di Presidenza se ne occupi.

Il Cons. Sferruzza chiede al Sindaco quali siano i pro ed i contro di restare in Sosvima.

Il Sindaco dà conto del servizio SUAP svolto da Sosvima e dei progetti e finanziamenti che quella società sta portando avanti anche a nome del Comune di Lascari.

Ulteriori ragioni per il permanere all'interno della compagine societaria in discorso sono evidenziate dal Cons. Arrigo che propone ai signori Consiglieri di optare per il mantenimento della partecipazione in Sosvima.

Nessun altro interviene, si passa perciò alla votazione della proposta che viene approvata all'unanimità da n°9 consiglieri presenti e votanti.

E' quindi posta in votazione la conseguente ricognizione delle partecipate del Comune di Lascari, che viene approvata all'unanimità da n°9 consiglieri presenti e votanti.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la proposta di deliberazione presentata dal Segretario Generale e l'allegata relazione tecnica;

**Visto** il verbale del 28.09.2017, trasmesso dal Revisore dei Conti, acclarato al protocollo generale dell'Ente n°8786 del 29.09.2017;

**Visto** il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

**Vista** la L. R. n. 48/91, così come modificata ed integrata dalla L. R. n. 30/2000;

**Visti** i pareri favorevoli espressi a mente della sopra citata legge, che al presente si allegano, per formarne parte integrante;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000;

**Vista** la L.R. n°30/2000;

**Visto** l'esito delle votazioni, effettuate per alzata di mano e proclamate con l'ausilio degli scrutatori;

## **DELIBERA**

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. Di mantenere - sino al completamento dei progetti finanziati con la delibera CIPE del 21.03.1997 - la quota di partecipazione detenuta dal Comune di Lascari in SO.SVI.MA S.P.A. pari al 1,22% del capitale sociale, avente il controvalore di euro 1.632,00;
3. Di dare atto della necessità che la società riduca il numero degli amministratori ad una consistenza inferiore a quella dei dipendenti;
4. Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
5. Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
6. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
7. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.

Il Presidente, su proposta del Segretario Generale, chiede al Consiglio di votare sulla immediata esecutività dell'atto, attesa l'esigenza di procedere alla ricognizione delle partecipazioni possedute. La proposta è posta in votazione ed approvata all'unanimità.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'esito della votazione, effettuata per alzata di mano e proclamata con l'ausilio degli scrutatori,

**VISTI** l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e l'art. 12, comma 2, della Legge Regionale n. 44/1991

#### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

La seduta viene chiusa alle ore 20,50.



COMUNE DI LASCARI  
Provincia di Palermo  
\*\*\*\*\*

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Presentata dal Segretario Comunale, n.q.  
di Responsabile dell'Area  
Affari Generali - Personale

**OGGETTO: " Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare – Determinazioni per alienazione"**

## II SEGRETARIO GENERALE

- Richiamata la deliberazione n. 98 del 10.11.2015, che qui deve intendersi integralmente richiamata e trascritta, con cui la Giunta Municipale approvò il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art.1, commi da 609 a 616 della legge 190/2014.
- Richiamata altresì la deliberazione n. 22 del 18.03.2016, pure essa da intendersi integralmente richiamata e trascritta, con cui la Giunta approvò modifiche ed integrazioni al piano succitato approvato con GM 98/2015, provvedendo alla riapprovazione della relazione tecnica allegata, alla luce delle sollecitazioni rese dalla sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti con la delibera n. 61/2016/INPR del 26.02.2016.

CONSIDERATO ora quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi dell'art 4 comma 1 del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i **Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

Evidenziato che **il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può invece mantenere partecipazioni in società:**

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo come appresso indicati:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

#### RILEVATO

che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalle PPAA in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 sono alienate o sono oggetto delle misure di razionalizzazione fusione o soppressione. A tal fine, **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;**

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:**

1) le partecipate non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;;

3) ricadano in una delle condizioni pure previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P. ossia:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) l'amministrazione rilevi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) l'amministrazione rilevi la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;



VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussisterebbero le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sotto indicate partecipazioni:

- Quota di partecipazione detenuta dal Comune di Lascari in **SO.SVI.MA S.P.A.** Si tratta di una quota pari al 1,22% del capitale sociale avente il controvalore di euro 1.632,00. **SO.SVI.MA S.P.A.**, è una società per azioni costituita nel 1997 che svolge la propria attività dal 01/03/1999, con sede legale in Via Risorgimento, 13b – Castellana Sicula.

A sostegno dell'ipotesi di dismissione si evidenzia che, con nota prot. 45831 del 07.09.2017, pervenuta in pari data ed acclarata al protocollo dell'ente il 11.09.2017 con il numero 7854 la società in discorso ha trasmesso una scheda di rilevazione finalizzata all'odierna revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, dalla quale si evince che la partecipata non rispetta né il limite di cui all'art. 20 comma 1 lettera b) del dlgs 175/2016, avendo un numero di amministratori (sette) superiore a quello dei dipendenti (due), né il limite di cui di cui all'art. 20 comma 1 lettera d) del ripetuto dlgs 175/2016, atteso che il fatturato medio dichiarato (che risulta pari ad euro 110.411,33) del triennio precedente rimane inferiore a 500.000 euro.

Con la successiva nota prot. 4705 del 15.09.2017 la società in discorso ha comunicato di aver provveduto alla modifica dello statuto prevedendo la riduzione da sette a tre del numero degli amministratori. Tale riduzione all'evidenza non consente di superare il succitato limite di cui all'art. 20 comma 1 lettera b) del dlgs 175/2016, giacché quando diverrà esecutiva la società manterrà un numero di amministratori (tre) superiore a quello dei dipendenti (due),

RILEVATO che, a mente dell'art. 24 comma 5 del dlgs 175/2016, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

CONSIDERATO altresì il disposto dell'art. 26 comma 7 del ripetuto dlgs 175/2016 a mente del quale "Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997."

LETTA la delibera N. 19/SEZAUT/2017/INPR resa in data 19 luglio 2017 dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti.

RITENUTO che il quadro normativo sopra delineato consente all'ente, sia di dismettere la partecipazione che di mantenerla, in presenza delle condizioni previste dalla legge ed argomentando in ordine alla sua necessità.

DATO ATTO che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 26 comma 7 del dlgs 175/2016, come sopra esposta, parrebbe potersi applicare alla partecipazione del Comune di Lascari alla SO.SVI.MA Spa, in considerazione:

- Di quanto attestato con nota prot. 4705 del 15.09.2017 (acclarata al protocollo dell'ente in pari data con il numero 8188) dal Presidente della società nella quale si legge che la società *"è ancora impegnata nell'ultimazione delle iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali discendenti dall'attivazione dei seguenti strumenti di programmazione negoziata: 1) patto territoriale delle Madonie delibera Cipe del 21.03.1997; 2) patto territoriale per l'agricoltura delle Madonie; 3) rimodulazione economie provenienti dalla delibera Cipe del 21.03.1997; 4) APQ sviluppo locale.*
- Delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 dello Statuto della Società che perimetrano l'oggetto sociale.
- Dell'incontrovertibile dato di fatto costituito dall'attività effettivamente svolta dalla Società la cui mission principale è sempre stata quella di favorire lo sviluppo locale.
- Dell'ulteriore considerazione che la società è attualmente impegnata nello svolgimento delle attività successive all'avvenuto finanziamento (con DPCM 25.05.2016 e delibera CIPE del 03.03.2017) dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane (si vedano in tal senso le note di SO.SVI.MA Spa prott. 4884 del 02.12.2016, 5255 del 27.12.2016, 1099 del 08.03.2017 e 4826 del 20.09.2017). Detti progetti comunque testimoniano dell'attività effettivamente svolta dalla società, sebbene a stretto rigore non paiano rientrare nella clausola di salvaguardia di cui all'art. 26 comma 7 del dlgs 175/2016 che, configurando un'eccezione rispetto alla regola generale della dismettibilità delle partecipazioni che rientrano nelle ipotesi dell'art. 20 comma 1 del dlgs 175/2016, non è suscettibile di estensione analogica ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile (in altri termini, la clausola di salvaguardia non è applicabile al di fuori dei progetti finanziati con la delibera Cipe del 21.03.1997).

LETTE le note ANCI prot. 76/VSG/SD in data 07.08.2017 e prot. 81/VSG/SD in data 12.09.2017.

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per dismettere la partecipazione di cui si disse;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Esprimendo con la presente proposta parere favorevole quanto alla regolarità tecnica dell'adottando atto deliberativo a mente dell'art. 12 della legge regionale n. 30/2000.

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 12 della legge regionale n. 30/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

### PROPONE

1. **di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole** come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di valutare, per le ragioni esplicitate nella parte motiva della presente proposta, la possibilità di mantenere - sino al completamento dei progetti finanziati con la delibera CIPE del 21.03.1997 - ovvero di procedere alla dismissione** della quota di partecipazione detenuta dal Comune di Lascari in **SO.SVI.MA S.P.A.** pari al 1,22% del capitale sociale, avente il controvalore di euro 1.632,00 alle condizioni previste nell'atto costitutivo e nello statuto della società, nel rispetto del diritto di prelazione degli altri soci e dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;
3. di dare atto, in caso di mantenimento della partecipazione, della necessità che la società riduca il numero degli amministratori ad una consistenza inferiore a quella dei dipendenti;
4. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
5. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
6. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
7. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c.1 e 3, T.U.S.P.
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 della legge regionale n. 44/1991.

